

(N. 1945)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(DARIDA)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(LA MALFA)

e col **Ministro del Tesoro**

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 1982

Miglioramenti economici
a favore del personale dell'Amministrazione penitenziaria

ONOREVOLI SENATORI. — Le carceri costituiscono oggi l'istituzione più esposta, quotidianamente sottoposta a terribili tensioni dall'interno e dall'esterno.

Accanto a problemi organizzativi e strutturali che altre iniziative legislative si propongono di risolvere, non possono sottovalutarsi quelli che riguardano il personale civile e gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia che nelle stesse carceri oggi svolgono con impegno e sacrificio la propria opera.

L'evoluzione del sistema penitenziario, intervenuta con la riforma del 1975, ha determinato, mediante l'applicazione di moderne tecniche e metodologie nel campo dell'esecuzione penale, una più vasta e complessa dimensione funzionale dell'istituzione con l'effetto di un eccezionale incremento delle attività lavorative, ricreative, culturali e assistenziali, la cui portata — attentamente seguita nel suo costante, organico sviluppo — è stata ed è così rilevante da non consentire di disattendere l'adeguamento

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

strutturale, qualitativo, numerico ed economico del personale.

In concreto il personale penitenziario si trova di fronte ad una realtà operativa diversa dalle usuali tematiche umane e sociali, non sempre di agevole interpretazione, che richiede un duro, quotidiano impegno.

A fronte dell'inadeguatezza delle attuali dotazioni organiche, l'Amministrazione penitenziaria è costretta a richiedere al personale prestazioni di gran lunga eccedenti il normale orario di servizio con decurtazione forzata dei turni di riposo settimanale e delle giornate di licenza ordinaria.

Si rende, pertanto, necessario apportare alcuni miglioramenti al trattamento economico del personale dell'Amministrazione penitenziaria, direttori delle carceri ed altro personale civile nonchè appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, e ciò in diretta

e principale correlazione con l'effettività del servizio prestato.

All'uopo è stato predisposto l'unito disegno di legge, che all'articolo 1 sostituisce per il personale civile all'indennità di servizio penitenziario la nuova e più specifica « indennità di rischio penitenziario » nella misura indicata nell'allegata tabella. Di tale indennità è previsto per lo stesso personale un supplemento mensile ancorato all'effettiva presenza in servizio.

L'articolo 2 estende agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia ed al personale di altre amministrazioni che prestino la propria attività nell'ambito dei servizi penitenziari il supplemento mensile dell'indennità, in misura ridotta e proporzionalmente all'effettiva presenza.

L'articolo 3 abroga espressamente le disposizioni normative che prevedono l'indennità di servizio penitenziario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1982, al personale civile di ruolo e non di ruolo degli istituti di prevenzione e pena del Ministero di grazia e giustizia, è attribuita un'indennità di rischio penitenziario nella misura mensile, interamente pensionabile e da corrispondere anche con la tredicesima mensilità, stabilita con la tabella allegata alla presente legge, aumentata con le modalità di cui al quarto comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 505.

A decorrere dalla stessa data è istituito un supplemento dell'indennità di cui al precedente comma nella misura mensile di lire 170.000 per il personale dirigente e direttivo e di lire 85.000 per il restante personale. Le suddette misure, pensionabili limitatamente al 50 per cento, vengono ridotte di un ventiseiesimo per ogni giornata lavorativa di assenza per qualsiasi causa, esclusi i periodi di assenza per infermità o infortunio riconosciuti dipendenti da causa di servizio. La parte pensionabile del suddetto supplemento va corrisposta anche con la tredicesima mensilità.

Art. 2.

Al personale del Corpo degli agenti di custodia, nonchè al personale civile dell'Amministrazione giudiziaria del Ministero di grazia e giustizia ed al personale delle altre Amministrazioni dello Stato che presti servizio presso gli uffici ed istituti centrali e periferici dell'Amministrazione penitenziaria è attribuito il supplemento dell'indennità di rischio penitenziario, con la decorrenza e le modalità indicate nel secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, nell'importo mensile di lire 180.000 per gli ufficiali, dirigenti, direttivi ed equiparati e di lire 100.000 per il restante personale militare e civile.

Art. 3.

Con effetto dal 1° gennaio 1982, cessano di avere efficacia nei confronti del personale destinatario della presente legge le disposizioni concernenti l'indennità di servizio penitenziario ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e della legge 20 maggio 1975, n. 155, e successive modificazioni.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1982 in lire 34 miliardi, si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa di lire 350 miliardi recata per il potenziamento dell'Amministrazione penitenziaria e giudiziaria dal disegno di legge concernente « Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA

Indennità di rischio penitenziario per il personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena

Carriere	Qualifiche	Importo lordo mensile
Dirigenziale	Dirigente superiore e primo dirigente	263.000
Direttiva	Impiegati preposti alla direzione degli istituti di prevenzione e pena o di servizi penitenziari	263.000
	Impiegati non preposti alla direzione degli istituti o servizi penitenziari	245.000
Concetto	Educatore capo, ragioniere capo, educatore principale, ragioniere principale e qualifiche corrispondenti	150.000
	Educatore, ragioniere e qualifiche corrispondenti	140.000
Esecutiva	Aiutante superiore, aiutante principale, aiutante alla 3 ^a classe di stipendio e qualifiche corrispondenti	145.000
	Aiutanti alla 1 ^a e 2 ^a classe di stipendio e qualifiche corrispondenti	135.000
Personale operaio	Capi operai, operai specializzati, qualificati e comuni	130.000

Nota: Le misure dell'indennità di rischio penitenziario sono aumentate del 10 per cento al compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio complessivamente prestato — anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge — sia nella carriera di appartenenza sia in altre carriere dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena sia nel Corpo degli agenti di custodia e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio.